



COMUNE DI FONDO
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA
(I.MU.P.)**

Testo approvato in seduta consiliare del 12.4.2012 con deliberazione n° 6 e modificato in seduta consiliare del 31.10.2012 con deliberazione n° 44 e in seduta del 23.4.2013 con deliberazione n° 14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, disciplina l'applicazione, anticipata in via sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria (I.MU.P.), di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

ART. 2 Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 3 Aree fabbricabili

(Vedi nota in calce al presente articolo).

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

Nota all'art. 3:

*La Giunta comunale, con deliberazioni n. 62 del 3 maggio 2012 ha determinato, ai sensi dell'art. 3 del regolamento IMUP vigente, i seguenti valori venali di comune commercio delle aree fabbricabili **validi dall'1.1.2012**, da utilizzare per l'IMUP ai fini del comma 3, art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201 e comma 5, art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. E' da porre attenzione alle possibili riduzioni indicate.*

TABELLA 1 – ZONE RESIDENZIALI				
Categoria di appartenenza	Descrizione delle categorie di appartenenza dei terreni fabbricabili o delle aree di sedime degli edifici	Valore al mq. in euro		
		Fondo	Tret	Vasio
"Ais"	"Zone interne al perimetro del centro storico"	185,00	110,00	85,00
Zona "B 1"	"Zone edificate consolidate"	185,00	110,00	85,00

Zona "B 2"	"Zone edificate di completamento"	185,00	110,00	85,00
Zona "C 1"	"Zone di espansione in corso di attuazione"	130,00	80,00	60,00
Zona "C 1"	"Zone di espansione (lottizzazione "Orme" di Tret)"	-	80,00	-
Zona "C 2"	"Zona di espansione di nuovo impianto"	130,00	80,00	60,00

TABELLA 2 – ZONE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE				
Categoria di appartenenza	Descrizione delle categorie di appartenenza dei terreni fabbricabili o delle aree di sedime degli edifici	Valore al mq. in euro		
		Fondo	Tret	Vasio
Zona "D1"	"Zone produttive del settore secondario esistenti"	70,00	50,00	40,00
Zona "D2"	"Zone produttive del settore secondario di nuovo impianto"	70,00	50,00	-
Zona "D3"	"Zone commerciali e terziarie"	240,00	-	-
Zona "D4"	"Zone per esercizi alberghieri"	185,00	-	-
Zona "D5"	"Zone per impianti zootecnici"	50,00	50,00	50,00

TABELLA 3 – AREE PREORDINATE ALL'ESPROPRIO F1 – F2 – F3 – F4 ESTERNE AI CENTRI ABITATI				
Categoria di appartenenza	Descrizione delle categorie di appartenenza dei terreni fabbricabili o delle aree di sedime degli edifici	Valore al mq. in euro		
		Fondo	Tret	Vasio
Zona "F1"	"Zone per attrezzature pubbliche"	15,00	12,00	12,00
Zona "F2"	"Zone destinate alla viabilità"	15,00	12,00	12,00
Zona "F3"	"Zone destinate a verde pubblico"	10,00	8,00	8,00
Zona "F4"	"Zone destinate agli impianti sportivi"	15,00	12,00	12,00

ELEMENTI TENDENTI AD UNA DIMINUZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE		
NUM. PROGR.	PARTICOLARI SITUAZIONI OGGETTIVE	% DI RIDUZIONE
1	Particelle soggette a piano attuativo non approvato	25%
2	Particelle che considerata l'edificazione già esistente consentono solo un utile ampliamento della stessa e non la costruzione di una nuova volumetria di conveniente entità purché non confinanti o intercluse a terreni facenti capo allo stesso proprietario.	60%
3	Particelle residuali di superficie inferiore al lotto minimo previsto dalle norme di attuazione del P.R.G. o che comunque per forma e dimensioni non consentono l'edificazione purché non confinanti o intercluse a terreni edificabili facenti capo allo stesso proprietario	90%
4	Particelle F1 – F2 – F3 – F4 in caso di mancato avvio della procedura di esproprio.	95%
5	Particelle fondiarie ricadenti interamente nella fascia di rispetto cimiteriale.	100%

NOTA BENE!: LE PERCENTUALI DI RIDUZIONE NON SONO CUMULABILI

TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 4 Esenzioni e detrazioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel territorio, del comune di Fondo, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Non è dovuta inoltre la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dal comune siti sul proprio territorio.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
3. Non sono assoggettati ad Imposta Municipale Propria i fabbricati individuati dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, anche se non direttamente utilizzati dal possessore che appartenga ai soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico imposte sui redditi), quando questi immobili siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lettera c), e dell'art. 74 del D.P.R. 917/1986 e siano utilizzati nel rispetto dell'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992.
4. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;
5. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dal loro organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
6. i fabbricati abitativi di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa possono beneficiare della detrazione IMUP per i figli dei soci come essa è prevista per i proprietari di abitazione principale.
7. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 5 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditore agricolo a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-

pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che nel Comune di Fondo tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

ART. 6 Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta:
 - a) a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. La detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta municipale propria relativa all'anno interessato.

Art. 7 – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n.137".
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato

diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria¹ Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

- a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.MU.P. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
 4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. per fruire della medesima riduzione.

¹ Per l'individuazione degli interventi di cui al presente comma si rimanda alla vigente disciplina provinciale in materia (si veda l'art. 99, comma 1, lettere c) e seguenti della L.P. 1/2008).

TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 8 Denunce e richieste di agevolazioni

1. I soggetti passivi d'imposta devono presentare la dichiarazione I.MU.P. nei termini e realizzandosi i casi previsti dalla normativa specifica in materia, utilizzando il modello dalla stessa approvato o per mezzo di altro supporto anche non cartaceo contenente le medesime informazioni. La dichiarazione va presentata entro novanta giorni dal realizzarsi degli eventi indicati dalla norma e l'omessa consegna va sanzionata secondo le apposite disposizioni legislative. I riferimenti normativi di cui al presente paragrafo sono contenuti nel decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. Le richieste di agevolazioni, da presentarsi entro i termini di cui al comma 1, possono essere effettuate utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime notizie.

ART. 9 Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Per l'anno 2012 il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, comma 12 bis del D.L. 201/2011.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
5. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

7. I versamenti d'imposta non devono essere eseguiti quando l'importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale ad Euro 12,00.

ART. 10 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di € 3.000,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a € 10.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fideiussoria).

La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:

- a. periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
- b. numero massimo di 4 rate trimestrali;
- c. versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
- d. applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
- e. l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo.

ART. 11 Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
2. Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo.

ART. 12 Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 13.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario IMUP oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
6. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad Euro 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dell'art. 8, comma 4, del presente regolamento.

ART. 13 Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14 Abrogazioni e norme di rinvio

1. Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 13, comma 12 bis – ultimo periodo del D.L. 201/2011 e dell'art. 9 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente approvato con delibera consiliare n.6 del 12 aprile 2012.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in merito all'applicazione dell'imposta e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente alla medesima riferibile nonché la legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m. ed il relativo regolamento comunale (Statuto dei diritti del contribuente). Si applicano altresì, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con il presente Regolamento, le vigenti disposizioni dell'imposta comunale sugli immobili, che rimangono in ogni caso valide fino al termine dell'anno di imposta 2011.

ART. 15 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012. I commi 3 e 6 dell'art. 4 hanno validità dall'1.1.2013.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 Oggetto del Regolamento.....	2
ART. 2 Aliquote e detrazioni d'imposta	2
ART. 3 Aree fabbricabili	2
TITOLO II - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	4
ART. 4 Esenzioni e detrazioni	4
ART. 5 Aree fabbricabili utilizzate per attività agro silvo pastorali.....	4
ART. 6 Agevolazioni	5
ART. 7 Riduzioni	5
TITOLO III - DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI	7
ART. 8 Denunce e richieste di agevolazioni.....	7
ART. 9 Modalità di versamento	7
ART. 10 Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta.....	8
ART. 11 Accertamenti	8
ART. 12 Rimborsi.....	9
ART. 13 Calcolo degli interessi.....	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	11
ART. 14 Abrogazioni e norme di rinvio	11
ART. 15 Entrata in vigore	11